



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica.

Rep. atti n. 201/CSR del 6 settembre 2023.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 6 settembre del 2023:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che "la Conferenza Stato - regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni";

VISTO l'articolo 2, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale dispone che "quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge";

VISTA la nota prot. n. DAGL 7179 del 2 agosto 2023, acquisita al prot. n. DAR 18510 in pari data, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 17 luglio 2023;

VISTA la nota prot. n. DAR 18550 del 2 agosto 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato il provvedimento di cui trattasi, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 31 agosto 2023;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica svoltasi il 31 agosto 2023, nell'ambito della quale il Ministero proponente ha illustrato le finalità del provvedimento e le Regioni hanno formulato osservazioni e proposte emendative, ritenute accoglibili da parte del Ministero del turismo, salvo le richieste emendative proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano relative agli articoli 4 e 7 del disegno di legge;

VISTA la nota prot. n. DAR 19954 del 31 agosto 2023, con la quale è stato diramato il documento, pervenuto in pari data, acquisito al prot. n. DAR 19953, recante le osservazioni e le proposte emendative del Coordinamento tecnico della Commissione politiche del turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nota del 1° settembre 2023, acquisita al prot. n. DAR 19994 in pari data, pervenuta dall'Ufficio legislativo del Ministro del turismo, recante le valutazioni di accoglibilità riguardo alle osservazioni formulate dalle Regioni, nell'ambito delle quali sono state ritenute accoglibili tutte le richieste avanzate, salvo quelle proposte agli articoli 4 e 7 dalla Provincia autonoma di Bolzano;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sul testo, così come definito in sede di istruttoria tecnica il 31 agosto 2023, con le proposte di modifica riportate nel documento allegato (allegato 1);

CONSIDERATO che il Ministro del turismo ha confermato la mancata accoglibilità delle richieste emendative relative agli articoli 4 e 7 formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, già avanzate in sede tecnica, di cui all'allegato 1;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica, nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

6/9/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



23/142/SR09/C16

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

Parere, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281

Punto 9) odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul testo così come definito in sede di istruttoria tecnica il 31 agosto 2023 con le seguenti proposte di modifica:

a) Dopo il comma 4 dell'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

“4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 e l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.”

Relazione illustrativa

La proposta di emendamento all'articolo 4 è volta a fare salva la competenza legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di turismo e industria alberghiera compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci (ai sensi dell'art. 8, primo comma, n. 20, dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

All'articolo 4 del disegno di legge si prevede che l'esame di abilitazione venga indetto dal Ministero del Turismo e tale previsione pone conseguentemente il problema del rispetto del bilinguismo in Alto Adige. È dunque opportuna l'indizione e l'organizzazione dell'esame di idoneità da parte della Provincia autonoma di Bolzano, onde garantire il rispetto dell'uso della lingua italiana e tedesca.

All'articolo 5 del disegno di legge è previsto altresì che le guide turistiche vengano iscritte in un elenco nazionale e che ad esse venga rilasciato un tesserino personale di riconoscimento. Attualmente anche la Provincia autonoma di Bolzano rilascia un tesserino per le guide turistiche che deve essere mantenuto poiché bilingue.

- b) All'articolo 7, comma 4, le parole: "altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano" sono sostituite dalle seguenti: "*altri soggetti che il Ministero e le Regioni ritengano*".

Relazione illustrativa

Avendo le Province autonome di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di turismo, compete alle stesse la disciplina degli aspetti organizzativi dell'attività turistica, inclusa l'opportunità di richiedere pareri esterni.

- c) Dopo il comma 4 dell'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

"4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti."

Relazione illustrativa

Si ritiene opportuna l'indizione e l'organizzazione dei corsi di specializzazione e aggiornamento da parte della Provincia autonoma di Bolzano, onde garantire il rispetto dell'uso della lingua italiana e tedesca.

Roma, 6 settembre 2023

